

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2186 del 21 settembre 2010

Trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre. Entrata a regime (switch-off: 27 novembre - 15 dicembre 2010).

Procedura amministrativa.

[Informazione ed editoria regionale]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 10 settembre 2008, modificato dal D.M. del 24.04.2009, ha definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze, indicando nel secondo semestre 2010 il passaggio per la Regione Veneto.

Il CNID - Comitato Nazionale Italia Digitale - nella seduta del 21 gennaio 2010 ha approvato il calendario di passaggio alla televisione digitale per l'anno 2010, stabilendo che in Veneto le operazioni di transizione definitiva di tutte le trasmissioni si effettueranno a partire dal 21 ottobre 2010 per concludersi il 25 novembre 2010, ridefinito successivamente dal 27 novembre al 15 dicembre 2010.

Per poter trasmettere con la tecnica digitale, gli operatori radiotelevisivi dovranno necessariamente intervenire sugli attuali apparati trasmettenti convertendo il segnale televisivo da analogico a digitale. Tale operazione di conversione potrà comportare a volte la modifica degli impianti, ma più spesso soltanto una riduzione della potenza efficace massima degli impianti e/o il cambio della frequenza di trasmissione.

In materia di procedura amministrativa la Giunta regionale, già con circolare regionale n. 18 del 23 giugno 1995, ha adottato specifiche direttive attuative della vigente legge regionale n. 29/93, disponendo tra l'altro che, qualora le modifiche degli apparati trasmettenti si sostanzino o solo in una riduzione di potenza di emissione del segnale e/o solo nel cambio di frequenza, le modifiche sono soggette alla mera comunicazione alla Provincia, per il tramite del competente Dipartimento territoriale A.R.P.A.V, comunicazione contenente le caratteristiche tecniche dell'impianto, l'indirizzo e l'ubicazione dello stesso.

Con il presente provvedimento si confermano le direttive a suo tempo già adottate dalla Giunta regionale con la citata circolare n. 18 del 23 giugno 1995, pertanto gli operatori televisivi, in occasione della transizione dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale terrestre, sono tenuti ad effettuare, nel caso di modifiche degli impianti comportanti solo una riduzione di potenza di emissione del segnale e/o solo il cambio di frequenza, una mera comunicazione alla Provincia, per il tramite del competente Dipartimento territoriale A.R.P.A.V. ai sensi della L.R. n. 29/93 e della successiva D.G.R.V. n. 2052 del 03.07.2007 entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto, presentando la specifica modulistica "*Schede FMTV*" (Allegati "A" - "E" della D.G.R.V. n. 2052/2007).

Tale documentazione dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa di settore.

Per tutte le altre ipotesi diverse dalla sola riduzione di potenza e/o modifica di frequenza, e cioè per il caso di nuova installazione di impianto, di spostamento in altro sito e modifiche non consistenti nella sola riduzione di potenza, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione per l'installazione, spostamento e modifiche degli impianti, a seconda dei casi, ai sensi del D.Lgs. n. 259/03 e ai sensi della L.R. n. 29/93.

Per quanto non espressamente richiamato in questo provvedimento restano confermate le disposizioni di cui all'attuale quadro normativo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

- Vista la L.R. n. 29/93.
- Richiamata la circolare regionale n. 18 del 23 giugno 1995.
- Visto il D.Lgs. n. 259/2003.
- Visto il DPCM 08/07/2003.
- Richiamata la D.G.R.V. n. 2052 del 03 luglio 2007.
- Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 10 settembre 2008, modificato dal D.M. del 24.04.2009.]

delibera

1. Gli operatori televisivi sono tenuti ad effettuare, nel caso di modifiche degli impianti trasmettenti comportanti solo una riduzione di potenza efficace massima di emissione del segnale e/o solo il cambio di frequenza, una mera comunicazione alla Provincia tramite il competente Dipartimento territoriale A.R.P.A.V. ai sensi della L.R. n. 29/93 e della successiva D.G.R.V. n. 2052 del 03.07.2007, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto, presentando la specifica modulistica "*Schede FMTV*" (Allegati "A" - "E" della D.G.R.V. n. 2052/2007). Tale documentazione dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione del rispetto dei parametri di emissione di campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa di settore.

2. Di dare atto che per tutte le altre ipotesi diverse dalla sola riduzione di potenza e/o modifica di frequenza, e cioè per il caso di nuova installazione di impianto, di spostamento in altro sito e modifiche all'impianto non consistenti nella sola riduzione di potenza, gli operatori televisivi dovranno richiedere specifica autorizzazione, a seconda dei casi, ai sensi del D.Lgs. n. 259/03 e ai sensi della L.R. n. 29/93. Di dare atto che per quanto non espressamente richiamato in questo provvedimento restano confermate le disposizioni di cui all'attuale quadro normativo.

3. Di confermare le competenze delle Amministrazioni comunali e della Direzione regionale Urbanistica per ciò che attiene all'individuazione delle aree territoriali e dei siti di installazione degli impianti nei casi di trasferimento degli stessi come indicato dall'art. 2 della Legge n. 66/2001; della Direzione regionale Comunicazione e Informazione in merito alle operazioni di conversione al digitale; di A.R.P.A.V. per ciò che attiene ai controlli delle emissioni di campo elettromagnetico generate dagli impianti teleradiotrasmettenti con il conseguente avvio della procedura di riduzione a conformità da parte della Direzione regionale Prevenzione per le ipotesi di accertati superamenti dei parametri di emissione normativamente previsti.

4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, disponendone la pubblicazione per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.